

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5022 del 31/10/2019
Oggetto	OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. N° 7/2004 S.M.I. - COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONCELLO ÷ USO: PIAZZALE DI MANOVRA ÷ CONCESSIONARIO. DITTA " CASSI MANUFATTI CEMENTO S.R.L." ÷ SISTEB: PC06T0002/18RN02.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5143 del 29/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: ATTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELLA L.R. Nà 7/2004 S.M.I. - COMUNE: ALTA VAL TIDONE (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONCELLO – USO: PIAZZALE DI MANOVRA – CONCESSIONARIO. DITTA “ CASSI MANUFATTI CEMENTO S.R.L.”– SISTEB: PC06T0002/18RN02.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,

- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994, e la Legge 7/8/1990, n. 241

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico, il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite, la L.R. 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”, la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”, la L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51, la LR. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.), la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,

- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015,

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo,

VISTA:

- la determinazione dirigenziale n° 9906 del 09/08/2013 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata alla ditta “Cassi Manufatti Cementi s.r.l.” C.F e P.iva 01090770338 con sede in Comune di Nibbiano V.T. (ora Comune di Alta Val Tidone) “la concessione *“per piazzale di manovra per una superficie di mq. 965,00 nel torrente Tidoncello (sponda sinistra) foce torrente Tidone (sponda destra) in località Molinazzo del comune di Pecorara “* con durata fino 27/08/2019;

- l’istanza assunta al prot. ARPAE n° 14849 del 25/09/2018 con la quale la Ditta Cassi Manufatti Cementi s.r.l.” C.F e P.iva 01090770338 con sede in Comune di Alta Val Tidone (PC) ha chiesto il rinnovo della concessione sopra descritta;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto avvenuta in data 23/01/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 25, riguardo al quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 23379 del 13/02/2019 con la quale l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Servizio area Affluenti Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, ai soli fini idraulici, con prescrizioni, al rinnovo della concessione di cui trattasi;
- della nota assunta al prot. ARPAE n° 155617 del 10/10/2019 con la quale il Comune di Alta Val Tidone ha espresso in merito al rilascio della concessione in parola, il proprio parere favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi;

- euro 75,00 dovuto in data 25/09/2018 per le spese relative all’espletamento dell’istruttoria dell’istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;
- in data 05/02/2019 ha pagato euro 163,20 a titolo di canone relativo all’annualità 2019;

- euro 16,80 in data 22/10/2019 quale integrazione del canone annuo 2019 (in fase istruttoria il canone è stato rideterminato in euro 180,00) mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna STB Affluenti Po”;
- euro 90,00 in data 22/0/2019 dovuto ai sensi dell’art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i. a titolo di integrazione del deposito cauzionale, già pagato in occasione della concessione primaria mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale”;

DATO, ALTRESI’, ATTO che:

- la ditta concessionaria “Cassi Manufatti Cementi s.r.l.” risulta in regola con il pagamento dei canoni annui dovuti fino alla scadenza della prima concessione;
- ha fatto pervenire con nota acquisita al prot. ARPAE n° 163624 del 23/10/2019 il disciplinare contenente le prescrizioni e gli obblighi a cui sarà assoggettata la concessione in parola, debitamente datato e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante pro tempore sig. Cassi Giuseppe in data 22/10/2019;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., fino al 08/08/2025, nei limiti della disponibilità dell’Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla ditta “Cassi Manufatti Cementi s.r.l.” C.F e P.iva 01090770338 con sede in Comune di Alta Val Tidone (PC) in persona del legale rappresentante pro tempore il rinnovo della concessione all’occupazione per uso “ piazzale di manovra” di n° 2 aree demaniali, ubicate alla confluenza del torrente Tidoncello nel torrente Tidone, in località Molinazzo del Comune di Alta Val Tidone (PC) ed identificate catastalmente in fronte al mapp. 189 del fg. 3 NCT del comune di Alta Val Tidone (sezione di Pecorara), per una superficie complessiva determinata informaticamente in circa 1778 mq, come da planimetria agli atti presso il Servizio concedente che, pur non essendo materialmente allegata alla determinazione, ne costituisce parte integrante;

b) di prescrivere il rispetto delle condizioni e/o prescrizioni di ordine, generale, idraulico, urbanistico e territoriale, descritte nell'allegato disciplinare che, vistato dalla Responsabile del Servizio si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

c) di stabilire che il canone annuo è determinato in euro 180,00 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. n° 7/2004 s.m.i. e ai sensi della dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015 è dovuto per anno solare ed dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo TRAMITE BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA : IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103 OPPURE TRAMITE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N° 1018766103, indicando nella causale il codice SISTEB: PC06T0002/18RN01 e l'anno di riferimento;

L'importo del canone annuo di concessione è aggiornato o rideterminato mediante apposita deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogato per l'anno successivo l'importo del canone vigente, rivalutato automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di opera e impiegati accertati dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno,

DA' ATTO CHE

per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;

il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;

avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza e la protezione civile – Servizio Area Affluenti Po" per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione a favore della Ditta “Cassi Manufatti Cemento s.r.l.”, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* – P.IVA 01090770338 – con sede in comune di Alta Val Tidone, località Nibbiano, ai sensi della L. R. n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l’occupazione di 2 aree demaniali , poste in fronte al map.189 F. 3 del N.C.T. del Comune di Alta Val Tidone Sezione di Pecorara, ubicate alla confluenza del torrente Tidoncello nel torrente Tidone, in località Molinazzo del Comune di Alta Val Tidone (PC), per una superficie complessiva determinata informaticamente di circa 1778 m², da destinarsi ad uso piazzale di manovra, come da planimetria agli atti. L’utilizzo del bene dovrà essere esclusivamente quello indicato nell’atto di concessione.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata di 6 anni dalla scadenza dell’atto n. 9906/13 e pertanto sino all’ **8/08/2025**. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta dell’interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell’occupazione ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicato dall’Amministrazione Concedente.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell’art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente e dell’Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell’art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004: a destinazione d’uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare; la sub concessione a terzi ; mancato pagamento di due annualità di canone.

L’amministrazione Concedente in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi ovvero di portare le modifiche necessarie, nel termine che gli verrà fissato dal Servizio

concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale da corrispondere alla Regione Emilia Romagna secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente disciplinare è parte integrante;
- 2) L'importo pagato a titolo di deposito cauzionale è a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione. Alla cessazione, a qualunque titolo dell'occupazione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza dei suoi obblighi.
- 3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

ART. 5

Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda al Servizio concedente.

Il Concessionario non potrà sub concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dai soggetti interessanti che dimostri il trasferimento dei diritti dal Concessionario originale all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6

Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente;
- 2) Il Concessionario non deve apportare alcuna variazione nell'uso, nello stato dei luoghi e nell'estensione dell'area concessa come precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione Concedente;

- 3) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 4) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
 - la conservazione del bene concessi;
- 5) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale e/o richiesta di indennizzo che potesse derivare da eventuali parti lese.
- 6) E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico e agli addetti al controllo e alla vigilanza.
- 7) L'utilizzo dell'area del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare sono soggette a sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 L.R. n° 7/2004.

Art. 7

Prescrizioni di ordine idraulico

- Il Concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l'andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull'area in questione corpi di fabbrica che possono essere d'intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena .
- L'Organo idraulico, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell'area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta.
- E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento al personale del Servizio Area Affluenti Po libero accesso nella pertinenza demaniale concessa;

- Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d'acqua ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 s.m.i. nonché alla L.R. n° 7/2004 s.m.i., in particolare ai sensi dell'art. 96 lettera f) il terreno demaniale dovrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00.
- Per quanto riguarda la sicurezza dell'area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.
- Al termine dell'utilizzo l'area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

Art. 8

Prescrizioni di ordine urbanistico e territoriale

- Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzata ai sensi del D.lgs 42/04, per quanto attiene la salvaguardia in materia di paesaggio, nei casi previsti dalla normativa stessa;
- Riguardo alla salvaguardia in materia ambientale in senso generale viene richiamato il rispetto delle Norme del PTCP relativamente alle porzioni areali ricadenti in alveo inciso classificato A2 e A1 (art. 11);

Art. 9

Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs. 196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10

Decorrenza della validità del provvedimento

Il presente disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARPAE.

SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE IN DATA 22/10/2019 DAL SIG. CASSI GIUSEPPE

LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA DITTA "CASSI MANUFATTI CEMENTO S.R.L."

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.